

DL Proroga dello stato di emergenza:

Le novità di interesse per le imprese

9 dicembre 2020

Sommario

1. Premessa	2
2. <i>Smart working</i>	3
3. Proroga di atti amministrativi in scadenza	3
4. Concordati e accordi di ristrutturazione	3
5. Organi di amministrazione e controllo delle società <i>in house</i>	4
6. Misure fiscali	4
7. Ulteriori misure	5
8. Ordine del giorno sui lavoratori fragili	6

1. Premessa

Il 3 dicembre scorso, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, la legge di conversione del **DL n. 125/2020**, recante la **proroga al 31 gennaio 2021 della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19** e l'estensione della vigenza di alcune disposizioni legislative legate al perdurare dello stesso.

In sede di esame parlamentare del DL, Confindustria ha seguito attivamente i lavori, presentando diverse proposte emendative, **alcune delle quali sono state recepite**. Inoltre, su alcune questioni segnalate come rilevanti per il sistema produttivo, sono stati approvati degli **ordini del giorno (OdG)**, che impegnano il Governo a prenderle in considerazione.

Di seguito, una sintesi delle principali misure del DL di interesse per le imprese.

1. Proroga della dichiarazione dello stato di emergenza e nuove disposizioni generali per l'adozione delle misure di contenimento

Il DL n. 125, nel disporre la proroga al 31 gennaio 2021 la dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ha esteso alla stessa data la vigenza di:

- il **DL n. 19/2020**, che consente l'adozione di misure di contenimento, mediante DPCM, ordinanze del Ministro della salute e, nelle more dell'adozione di tali atti e con efficacia limitata fino a **tale** momento, mediante provvedimenti urgenti regionali. Il DL n. 125 ha anche introdotto tra le misure di contenimento adottabili, la possibilità di disporre l'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, e di indossarli in tutti i luoghi all'aperto e nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private, fatti salvi i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali e le linee guida per il consumo di cibi e bevande;
- il **DL n. 33/2020** che, tra l'altro, contiene misure sulla limitazione della circolazione infra-regionale, interregionale e da/verso l'estero, sui Protocolli e sulle Linee Guida di sicurezza anti-contagio per l'esercizio delle attività economiche, e sulle sanzioni previste in caso di inosservanza delle misure di contenimento. Il DL n. 125 è anche intervenuto sulla facoltà delle Regioni di disporre misure di contenimento derogatorie a quelle nazionali, confermando la possibilità di introdurre misure maggiormente restrittive e subordinando l'adozione di quelle ampliative all'intesa con il Ministro della salute;
- il **DL n. 83/2020**, contenente la prima proroga dello stato di emergenza e l'individuazione delle specifiche misure adottate che rimangono in vigore per tutta la sua durata (allegato 1 del DL n. 83/2020). Nell'ambito di tale provvedimento, il nuovo DL ha aggiornato l'allegato 1 e disposto la vigenza delle disposizioni in esso indicate **fino al 31 dicembre 2020**. In particolare, il DL ha: *i)* confermato la proroga fino a tale data dell'art. 15, co. 1 del DL n. 18/2020 sulla produzione, importazione e commercio di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni; *ii)* inserito tra le misure prorogate al 31 dicembre 2020 l'art. 106 del DL n. 18/2020 sullo svolgimento delle assemblee sociali convocate entro il 31 dicembre 2020; *iii)* confermato la vigenza, peraltro, estesa fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino alla fine dello stato di emergenza, dell'art. 90 del DL n. 34/2020 in tema di "lavoro agile" (sul punto, v. *infra*).

2. *Smart working*

In sede di conversione, è stata approvata la proroga fino al 31 gennaio 2021 dell'efficacia dell'art. 90, co. 3 e 4 del DL n. 34/2020 in materia di lavoro agile (c.d. *smart working*), che il testo originario del DL n. 125 aveva fissato solo fino al 31 dicembre 2020 (**nuovo art. 1, co. 3, lett. b) n. 6-bis) del DL n. 125**).

La misura recepisce integralmente una proposta di Confindustria volta ad allineare alla durata dello stato di emergenza la vigenza delle norme sullo *smart working*, al fine di consentire ai datori di lavoro di ricorrere utilmente al lavoro agile in modalità semplificata.

3. Proroga di atti amministrativi in scadenza

In sede di conversione, è stata ripristinata la norma che estende fino al novantesimo giorno successivo alla data di dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza la validità dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, comprese SCIA, autorizzazioni paesaggistiche e autorizzazioni ambientali in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la fine dello stato di emergenza (**nuovo art. 3-bis, co. 1, lett. a) del DL n. 125**). Poiché l'originaria versione della norma copriva solo gli atti in scadenza entro il 31 luglio scorso, è stata introdotta una misura che ne assicura la copertura anche agli atti scaduti tra il 1° agosto e la legge di conversione dello stesso DL n. 125 e non ancora rinnovati (**nuovo art. 3-bis, co. 1, lett. b) del DL n. 125**).

Con riferimento all'ambito oggettivo di operatività della disciplina della proroga degli atti amministrativi in scadenza, è stato specificato che essa non si applica ai DURC (**nuovo art. 3-bis, co. 2 del DL n. 125**), salvo quanto previsto dall'art. 8, co. 10 del DL n. 76/2020, c.d. Decreto Semplificazioni (che già esclude la proroga della validità dei documenti unici di regolarità contributiva, c.d. DURC, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 nell'ambito delle procedure a evidenza pubblica previste o in qualunque modo disciplinate dallo stesso DL Semplificazioni).

Sempre in tema di proroga di atti amministrativi in scadenza, è stato esteso al 30 aprile 2021 il periodo di validità dei documenti di riconoscimento e di identità di con scadenza dal 31 gennaio 2020 (originariamente fissato al 31 dicembre 2020) (**nuovo art. 1, co. 4-quater del DL n. 125**).

4. Concordati e accordi di ristrutturazione

In sede di conversione, è stata anticipata, per concordati e accordi di ristrutturazione, l'operatività del meccanismo della transazione fiscale introdotto dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e dal relativo correttivo. In particolare, si prevede la possibilità di omologare concordati e accordi di ristrutturazione anche in mancanza di voto/adesione dell'amministrazione finanziaria, nonché degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, laddove si tratti della soluzione più conveniente (**nuovo art. 3, co. 1-bis del DL n. 125**).

La misura è positiva, poichè anticipa un meccanismo della riforma fallimentare che Confindustria ha accolto favorevolmente, in quanto volto ad agevolare la conclusione delle soluzioni concordate della crisi, anche in una logica di salvaguardia dei livelli occupazionali.

5. Organi di amministrazione e controllo delle società *in house*

In sede di conversione, è stato previsto che dal 17 marzo 2020 e sino al 15 dicembre 2020, agli organi di amministrazione e controllo delle società *in house* non si applica la disciplina pubblicistica della proroga degli organi amministrativi (di cui al DL n. 293/1994), bensì quella codicistica sulla cessazione degli amministratori (art. 2385, co. 2, c.c.) e sulla nomina e cessazione dei sindaci nelle S.p.A. (art. 2400 c.c.) (**nuovo art. 1, co. 4-duodecies del DL n. 125**). La differenza tra le due discipline risiede nel fatto che la prima prevede che gli organi non ricostituiti alla loro scadenza siano prorogati per non più di 45 giorni e possano adottare esclusivamente atti di ordinaria amministrazione; la seconda prevede la cessazione dagli incarichi per scadenza del termine soltanto nel momento in cui l'organo sia stato ricostituito e fa salvi tutti gli atti posti in essere nel frattempo.

Considerato l'arco temporale di riferimento, la norma sembrerebbe voler sanare la situazione pregressa, nella quale, probabilmente anche per le ragioni di contesto, non si è provveduto all'avvicendamento degli incarichi e nel frattempo sono stati compiuti anche atti di straordinaria amministrazione.

6. Misure fiscali

In sede di conversione, sono state introdotte due misure di carattere fiscale.

La prima, limitatamente all'anno 2020, estende i termini per l'invio e la pubblicazione sul sito del Dipartimento delle finanze delle delibere e dei regolamenti relativi ai tributi comunali. Come noto, infatti, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tali atti acquistano efficacia dalla data di pubblicazione. Pertanto, i Comuni sono tenuti a trasmetterli al Dipartimento entro il 14 ottobre ai fini della pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente (art. 13, co. 15-ter del DL n. 201/2011).

La nuova misura (**nuovo art. 1, co. 4-quinquies del DL n. 125**) consente l'invio delle delibere e dei regolamenti comunali entro il 31 dicembre 2020 (in luogo del 14 ottobre 2020) e la relativa pubblicazione sul sito del Dipartimento delle finanze entro il 31 gennaio 2021 (in luogo del 28 ottobre 2020), prescrivendo a carico del contribuente l'obbligo di:

- versare entro il 16 dicembre 2020 il saldo IMU in base alle aliquote dell'anno precedente (**nuovo art. 1, co. 4-sexies del DL n. 125**);
- versare entro il 28 febbraio 2021, senza tuttavia applicazione di sanzioni e interessi, l'eventuale eccedenza tra quanto pagato entro il 16 dicembre (in base alle aliquote dell'anno precedente) e quanto dovuto ai sensi della delibera comunale "tardiva". Nel caso emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie (**nuovo art. 1, co. 4-septies del DL n. 125**).

La norma non è condivisibile, in quanto deroga alle regole ordinarie del federalismo fiscale, facendo retroagire l'efficacia della delibera tardiva all'anno 2020.

La seconda misura introdotta, in primo luogo, conferma le dilazioni al 31 dicembre 2020, disposte dal DL n. 129/2020 dei termini:

- di scadenza dei versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate e da quelli relativi al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS, che l'art. 68, co. 1 del DL n. 18/2020 ha temporaneamente sospeso (**nuovo art. 1-bis, co. 1, lett. a) del DL n. 125**);
- per la presentazione della richiesta dei piani di dilazione di cui all'art. 68, co. 2-ter del DL n. 18/2020 (**nuovo art. 1-bis, co. 1, lett. a) del DL n. 125**);
- di sospensione dei pignoramenti presso terzi effettuati dall'Agente della riscossione su stipendi e pensioni di cui all'art. 152, co. 1 del DL n. 34/2020 (**nuovo art. 1-bis, co. 2 del DL n. 125**).

Conseguentemente, il DL n. 129/2020, recante "Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale", è stato abrogato ed è stata disposta la conferma degli atti e dei provvedimenti adottati, nonché degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti in base allo stesso DL n. 129 (**art. 1, co. 2 del DL n. 125**).

In secondo luogo, la nuova previsione proroga di 12 mesi i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate (**nuovo art. 1-bis, co. 1, lett. b) del DL n. 125**).

Queste misure, introdotte con il "pretesto" dell'emergenza in corso, riconoscono agli uffici fiscali dei Comuni o dell'Agenzia delle Entrate una dilazione dei termini per effettuare i loro adempimenti a prescindere dalla loro ubicazione territoriale. Tuttavia, occorre ricordare che i rinvii dei termini di versamento, riconosciuti a favore dei contribuenti, sono vincolati allo svolgimento di specifiche attività economiche nelle zone a maggiore rischio sanitario.

7. Ulteriori misure

Il DL aveva già esteso al 31 ottobre 2020 i termini dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga differiti al 31 agosto e al 30 settembre dall'art. 1, co. 9 e 10 del DL n. 104/2020, c.d. Decreto Agosto (**art. 3, co. 1 del DL n. 125**).

Infine, in sede di conversione, è stata prevista, in deroga al Codice della protezione civile, la proroga di ulteriori 12 mesi della dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 ottobre 2018 nei territori delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano (**nuovo art. 1, co. 4-duodevicies del DL n. 125**).

8. Ordine del giorno sui lavoratori fragili

In sede di conversione, è stato approvato un ordine del giorno **(G/1970/1/1)** che, in linea con una richiesta di Confindustria, impegna il Governo a valutare l'opportunità di prorogare fino al termine dello stato di emergenza il riconoscimento dello *status* di ricovero ospedaliero per i **lavoratori fragili**.